

**U.P.P.I.**  
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
Cuneo e Provincia  
Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
Cell. +39 324 8627123



Allegato C

## LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

La sig./ soc. (1) .....di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)..... in persona di ..... ) concede in locazione al/ alla sig. (2) ..... o ai sig. ri (1)..... di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) ..... (assistito/a/ i da (2) .....in persona di.....), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in ..... via .....n. .... piano ..... scala ..... int. .... composta di n. ....vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ..... non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

ESTREMI CATASTALI: \_\_\_\_\_  
TABELLE MILLESIMALI: si utilizzano quelle in vigore nel condominio;  
SICUREZZA IMPINATI: gli impianti rispondono ai requisiti di legge;  
PRESTAZIONE ENERGETICA: \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

### Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... mesi (4), dal .....al ..... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

### Articolo 2 (Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ..... depositato il 29/04/2026 presso il Comune di Alba, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di ..... presso l'Università di .....(5)

### Articolo 3 (Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all'articolo 2 è convenuto in euro ..... , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ..... in n. .... rate eguali anticipate di euro .....ciascuna, alle seguenti date:

Il canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri secondo quanto stabilito dal citato accordo:

**UNIONE INQUILINI**  
Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
Tel. 339.1781151

**UNIONCASA**  
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
**UNIONCASA**  
Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
CUNEO

inducato Inquilini casa e territorio  
**SECRETARIA PROVINCIALE DI CUNEO**  
Via Cascina Colombaro, 33 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 321030 - Fax 0171 321033

Superfici	coefficiente	mq reali	mq calcolato
alloggio <47mq (max 60)	1,4	1	1,4
alloggio 47,01mq<x<70mq (min 60, max 75)	1,2	1	1,2
alloggio 70,01mq<x<120mq (min 75)	1	1	1
alloggio >120mq (min 120)	0,9	1	0,9
autorimessa singola (zona 1)	0,8	1	0,8
autorimessa singola (zona 2)	0,65	1	0,65
autorimessa singola (altre zone)	0,5	1	0,5
posto auto coperto esclusivo (zona 1)	0,5	1	0,5
posto auto coperto esclusivo (zona 2)	0,4	1	0,4
posto auto coperto esclusivo (altre zone)	0,3	1	0,3
posto auto scoperto esclusivo (zona 1)	0,35	1	0,35
posto auto scoperto esclusivo (zona 2)	0,3	1	0,3
posto auto scoperto esclusivo (altre zone)	0,25	1	0,25
cantina	0,25	1	0,25
balconi	0,25	1	0,25
solaio	0,25	1	0,25
terrazzi	0,25	1	0,25
area di pertinenza esclusiva *	0,15	1	0,15
<b>totale mq utili</b>			

(\*) la superficie dell'area di pertinenza esclusiva non può essere superiore alla superficie dell'abitazione

MICROZONE	VALORI		
	1) Fascia minima € mq/mese	2) Fascia media € mq/mese	3) Fascia massima € mq/mese
ZONA 1	3,92 – 4,02	5,53 – 5,63	7,90 – 8,00
ZONA 2	3,70 – 3,80	4,95 – 5,05	7,11 – 7,21
ZONA 3	3,32 – 3,42	4,45 – 4,55	6,39 – 6,49
ZONA 4	2,97 – 3,07	4,01 – 4,11	5,76 – 5,86
ZONA 5	2,69 – 2,79	3,60 – 3,70	5,16 – 5,26
ZONA 6	2,40 – 2,50	3,22 – 3,32	4,65 – 4,75

**U.P.P.I.**  
 Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
 Cuneo e Provincia  
 Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
 Cell. +39 324 8627123



ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE	
AUTORIMESSA	1
POSSIBILITA' DI POSTO AUTO IN AREA CONDOMINIALE	0,5
RISCALDAMENTO AUTONOMO	1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CLASSE A o B	1
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN CLASSE C o D	0,5
DOPPI SERVIZI (o ulteriori)	1
PRESENZA IN TUTTE LE APERTURE DI DOPPI VETRI O VETRI CAMERA CON AFFACCIO ESTERNO	1
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS	0,5
CANTINA	1
SOLAIO	1
STABILE PROVVISORIO DI ASCENSORE	1
AREA VERDE DI PERTINENZA ESCLUSIVA	1
AREA VERDE CONDOMINIALE	1
PORTA BLINDATA	1
IMPIANTO VIDEOCITOFONO	0,5
IMPIANTO ANTIFURTO	0,5
CONDIZIONAMENTO IMPIANTO FISSO	0,5
STABILE RAGGIUNTO DA FIBRA OTTICA	0,5
IMMOBILE DI RECENTE COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (ENTRO 15 ANNI CON PRATICA EDILIZIA)	1
IMMOBILE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE PARZIALE (SENZA PRATICA EDILIZIA)	0,5
FABBRICATO SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE	1
AVVOLGIBILI ELETTRICI	0,5

SCOSTAMENTI PERCENTUALI	
ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO	Fino al 30%
ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO	Fino al 15%
RECESSO CONDUTTORE INFERIORE O UGUALE A 3 MESI	1%
DURATA 4+2	2%
DURATA 5+2	3%
DURATA 6+2	4%


*° In presenza di scostamenti, gli stessi vanno preliminarmente sommati e poi applicati al canone determinato*



**Articolo 4**  
*(Deposito cauzionale ed altre forme di garanzia)*



Il conduttore, in garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (6) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a ..... mensilità del canone (7), non imputabile in conto pigioni e



Sindacato Inquilini casa e territorio  
 SEGRETERIA PROVINCIALE DI CUNEO  
 Via Cascina, 33 - 12100 CUNEO  
 Tel. 0171 321110 - Fax 0171 321133

UNIONCASA  
 Via Saluzzo, 28  
 12100 CUNEO

produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: .....(8)

#### **Articolo 5**

*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato C.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.(9)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono, e altro .....). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro \_\_\_\_\_(10), salvo conguaglio.

#### **Articolo 6**

*(Spese di bollo e di registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - ed all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (11)

#### **Articolo 7**

*(Pagamento)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

#### **Articolo 8**

*(Uso)*

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Articolo 9**

**U.P.P.I.**  
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
Cuneo e Provincia  
Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
Cell. +39 024 8627123



Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: \_\_\_\_\_.

**Articolo 10**  
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (6)

**Articolo 11**  
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 12**  
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

**Articolo 13**  
(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si impegna a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza



Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
Tel. 339.1781151

ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI  
**UNIONCASA**  
Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI  
EDILIZIA CUNEO

*Luca...*

**UNIONAT - UIL**  
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari  
Via M. P. IV Maggio, 9  
12100 CUNEO



Segreteria Prov.le di Cuneo  
Via M. P. IV Maggio, 2/bis  
Tel. 0171.452540

**Confabitare**  
Associazione Proprietari Immobiliari  
CUNEO

Andate inquilini casa e territorio  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI CUNEO  
Via Cascina Colomba, 33 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 321830 Fax 0171 321033

autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 14**

*(Accessi)*

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:.....

#### **Articolo 15**

*(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato € , al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 16**

*(Varie)*

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs 196/03 e successive modifiche).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole .....

Letto, approvato e sottoscritto

Alba, li .....

Il locatore .....

Il conduttore .....

**U.R.P.I.**  
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari  
Cuneo e Provincia  
Via Roma, 10 - 12100 CUNEO  
Cell. +39 324 8627123



A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.

Il locatore .....

Il conduttore .....



Segreteria Prov.le di Cuneo  
Via M. Coppino, 2/bis  
Tel. 0171.452540

**NOTE**

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è obbligatoria.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.


(5) Indicare il corso di laurea o di formazione posto-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso l'Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1993 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.

(6) Cancellare la parte che non interessa.

(7) Massimo tre mensilità.

(8) indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(9) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo: Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. — 109 — 15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed esprime consenso in



Via Saluzzo, 28  
12100 CUNEO  
Tel. 339.1781151



Sede di Cuneo e Provincia  
Corso Nizza, 35 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171.605552

sindacato per tutta la città e territorio  
SEGRETERIA  
Via Cascina Colombara, 32 - 12100 CUNEO  
Tel. 0171 321033 - Fax 0171 321033

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI  
EDILIZIA CUNEO

Loché



CUNEO

particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) spese generali ..... b) spese ascensore ..... c) spese riscaldamento .....  
 ..... d) spese condizionamento ..... e) .....  
 ..... f) ..... g) .....

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto. Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ..... , da corrispondere in .....rate alle seguenti scadenze: al .....euro ..... al .....euro ..... al .....euro ..... al .....euro ..... , salvo conguaglio.

(10) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(11) Nel caso il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.